

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con 20 (venti) operatori economici, ai sensi 54 comma 4 lett c) del D.Lgs. 50/2016, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici, per lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e recupero rientranti nella categoria unica corrispondente e riconducibile alla OS28 (OPERE TERMO-IDRAULICHE) di cui al DPR 207/2010, in tutti i fabbricati/alloggi di proprietà e/o gestiti dall'ATER UMBRIA ubicati nei 92 Comuni della Regione Umbria, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

CUP H96D17000400005 - CIG 7220853466

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO **OPERE TERMOIDRAULICHE OS28**

Il Direttore

*Il Responsabile del
procedimento fase di
affidamento*

*Il Responsabile unico del
procedimento*

SOMMARIO

<u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u>	1
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro.....	4
Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro.....	4
Art. 3 - Assenza del diritto di esclusiva	5
Art. 4 - Ammontare dell'appalto	5
Art. 5 - Procedura di aggiudicazione.....	6
Art. 6 - Luogo di esecuzione e caratteristica degli interventi manutentivi	6
Art. 7 – Ordinativi dei lavori	8
Art. 8 – Variazioni agli appalti specifici - Variazione agli ordinativi	8
Art. 9 – Oggetto dell'Appalto Specifico	9
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto specifico	10
Art. 11 – Procedura di aggiudicazione del singolo appalto specifico.....	11
Art. 12 - Obbligo di garantire struttura operativa adeguata	11
Art. 13 - Obbligo di adeguarsi alla procedura informatica utilizzata da ATER Umbria	12
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
Art. 15 – Lavori affidati ad altre ditte	13
Art. 16 – Subappalto.....	13
Art. 17 – Cessione del contratto e cessione del credito	14
Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore	14
Art. 19 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	14
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	15
Art. 20 – Consegna ed inizio dei lavori	15
Art. 21 – Sospensione e ripresa dei lavori	15
Art. 22 – Penali.....	16
Art. 23 - Monitoraggio degli interventi	16
Art. 24 - Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori.....	17
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	17
Art. 25 – Contabilizzazione dei Lavori.....	17
Art. 26 - Prestazioni in economia – Formazione nuovi prezzi	18
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
Art. 27 – Anticipazione dell'appaltatore.....	18
Art. 28 – Pagamenti.....	18
Art. 29 - Tracciabilità dei pagamenti	21
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	23
Art. 30 - Cauzione provvisoria	23

Art. 31 - Cauzione definitiva	25
Art. 32 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore	26
Art. 33 - Danni a cose o persone	28
Art. 34 – Responsabilità dell'appaltatore	28
CAPO 7. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEGLI AGGIUDICATARI E DISCIPLINA DI CANTIERE.....	29
Art. 35 – Oneri ed Obblighi a carico degli aggiudicatari	29
Art. 36 – Disciplina di cantiere	29
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	30
Art. 37 – Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri.....	30
CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	34
Art. 38 - Accordo bonario e transazione	34
Art. 39 - Soppresso.....	34
Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	34
Art. 41 – Risoluzione dell'Accordo Quadro	34
Art. 42 – Recesso dall'Accordo Quadro e dall'Appalto specifico	36
CAPO 10. ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI	36
Art. 43 – Ultimazione dei lavori	36
Art. 44 – Presa in consegna dei lavori ultimati	37
Art. 45 – Verifica della regolare esecuzione lavori – Dichiarazione di conformità degli impianti.....	37
Art. 46 – Rinvio.....	38

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'oggetto del presente capitolato è la conclusione di 1 Accordo Quadro con più operatori economici, sui quali basare l'aggiudicazione di appalti specifici per l'esecuzione, programmata o su chiamata di opere di pronto intervento, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e recupero, rientranti nelle categorie di lavorazioni richieste e descritte negli artt.4 - 6 del presente capitolato d'appalto per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria e pronto intervento degli immobili di proprietà di ATER Umbria o gestiti per conto delle Amministrazioni Comunali ed ubicati nell'intero territorio regionale.
2. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato "Elenco dei Fabbricati". Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale di ATER Umbria, di proprietà o gestita.
3. L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell'Allegato "Elenco prezzi" della Regione Umbria edizione 2016, che costituirà parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrente dalla sua sottoscrizione. Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara. Ogni operatore economico si impegna, pertanto, ad assicurare la prosecuzione dello stesso agli stessi patti e condizioni in essere, fino alla stipula del nuovo contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di anticipare la data di inizio dell'Accordo Quadro e l'affidamento dei lavori, fermo restando il termine finale e l'ammontare del presente Accordo. L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello di 48 (quarantotto) mesi.
2. Al termine del primo anno di validità di ciascun accordo quadro verrà effettuata una valutazione di merito e nel caso di valutazione negativa è diritto della Stazione Appaltante rescindere l'Accordo Quadro.

Art. 3 - Assenza del diritto di esclusiva

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore. Pertanto, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio, in relazione al carico di lavoro ovvero alla complessità degli interventi da eseguire, di far eseguire i lavori ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è riassunto nella tabella sottostante, con la precisazione che sono inclusi sia gli oneri relativi all'incidenza della manodopera, sia gli oneri per la sicurezza, questi ultimi preventivati nella misura forfettaria del 7% per ogni singolo prezzo dell'Elenco Prezzi a base di gara, i quali **non saranno soggetti a ribasso (come sotto specificato)**:

LAVORAZIONI	IMPORTO LAVORI	INCIDENZA MANODOPERA	ONERI SICUREZZA	IMPORTO A BASE D'ASTA
Opere termo idrauliche	€ 2.072.700,00	€ 987.000,00	€ 230.300,00	€ 3.290.000,00

2. L'Impresa dovrà possedere i requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale e di qualificazione di cui agli art. 80, 83 e 84 del D.lgs. 50/2016 ovvero art. 90 del DPR 207/2010, per le categorie risultanti dal seguente prospetto e dell'importo minimo di € 150.000,00, nonché di essere in possesso delle abilitazioni previste dal D.M. 22-01-2008 n. 37;

ACCORDO QUADRO	LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI (Compresi oneri per incidenza manodopera e per la sicurezza)
2017	Opere Termoidrauliche	OS28	€ 3.290.000,00

3. Gli interventi interessano edifici ed unità immobiliari abitate e non abitate, comprese le rispettive aree di pertinenza, relative alle tipologie di seguito elencate, e l'aggiudicazione di Appalti Specifici per i lavori riconducibili alla categoria in oggetto, sarà stipulato con gli operatori economici nel numero sotto indicato:

CATEGORIA	LAVORI	NUMERO OPERATORI ECONOMICI
OS28	Opere Termoidrauliche	20

4. Il possesso della categoria sopra indicata dovrà essere obbligatoriamente dimostrato in fase di conclusione dell'Accordo Quadro relativo alla categoria di lavorazione specifica, e per gli importi di ogni singolo Appalto Specifico fino ad un massimo di € 150.000,00, così

come richiesto dall'art.90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Il valore complessivo dell'Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza, mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito.

5. L'Azienda si riserva di procedere all'affidamento dei lavori per gli anni successivi al 2017 solo in presenza di disponibilità finanziaria.

Art. 5 - Procedura di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà in due fasi:
 - Prima fase: aggiudicazione dell'accordo quadro;
 - Seconda fase: aggiudicazione del singolo appalto specifico.
2. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro è stabilita a favore di più operatori economici concorrenti, nel numero, importo e relativa categoria sopra indicata che sarà riportata nel bando, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro è subordinata all'effettiva dimostrazione da parte dell'operatore economico di aver istituito e mantenuta attiva, per tutta la durata dell'Accordo, una sede o un presidio organizzato effettivamente operativi entro i confini territoriali della Regione dell'Umbria, comprensivi di materiali, attrezzature e personale, per garantire la tempestività degli interventi, pena la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione dell'Accordo Quadro come meglio definito all'art.41 del presente documento. Tale sede operativa dovrà essere fatta oggetto di apposita comunicazione presso le Camere di Commercio di Perugia e/o Terni e risultare formalmente da opportuno certificato.
3. La Stazione Appaltante si riserva, nel caso di affidamento di più Appalti Specifici accorpatisi in un'unica tornata di gara, la facoltà di aggiudicare a ciascun operatore non più di un affidamento, con il criterio di maggior convenienza economica per l'Azienda.

Art. 6 - Luogo di esecuzione e caratteristica degli interventi manutentivi

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderanno tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di recupero, riguarderanno, invece, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
2. Gli operatori economici, per ogni categoria di lavorazione, opereranno su tutti i 92 Comuni della Regione dell'Umbria ove sono ubicati i fabbricati di proprietà dell'ATER Umbria, i quali per comodità di gestione sono stati suddivisi in 3 Aree aventi ognuna un Responsabile specifico del Servizio Tecnico. Gli interventi interessano edifici ed unità immobiliari abitate e non abitate, comprese le rispettive aree di pertinenza, come meglio riportato nell'Allegato

“Elenco dei Fabbricati”.

3. Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso abitativo, ma possono avere anche destinazione diversa (commerciale od altro).
4. Gli interventi manutentivi in relazione alle loro caratteristiche, entità, durata ed impegno tecnico – economico saranno volti alla esecuzione delle seguenti opere:

MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

a sua volta distinta in

- a) **Lavori di ordinaria esecuzione:** si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'alloggio, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nell'offerta presentata da ciascun operatore e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto inoltro della segnalazione che può avvenire mediante comunicazione mail, pec, telefax o utilizzo della procedura informatica;
- b) **Lavori di urgente esecuzione:** si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nell'offerta presentata da ciascun operatore e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuto inoltro della segnalazione che può avvenire mediante comunicazione telefonica/sms, mail, pec, telefax o utilizzo della procedura informatica;
- c) **Lavori di immediata esecuzione:** si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nell'offerta presentata da ciascun operatore e comunque entro 2 (due) ore dall'avvenuto inoltro della segnalazione che può avvenire mediante comunicazione telefonica/sms o utilizzo della procedura informatica. Inoltre, nelle ore in cui l'operatore deve essere reperibile, questi è obbligato ad intervenire immediatamente non appena avuta notizia delle circostanze tramite segnalazione da parte degli assegnatari o soggetti preposti dando formale comunicazione dell'intervento effettuato al Direttore dei Lavori ai fini della successiva formalizzazione nell'ambito del contratto specifico.

I lavori di cui ai punti a) - b) -c) avvengono generalmente in presenza degli inquilini assegnatari. **L'impresa dovrà essere in grado di poter garantire contemporaneamente 2 interventi richiesti definiti come immediata ed urgente esecuzione.**

RECUPERO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI ALLOGGI

Lavori da eseguirsi secondo uno schema di lavori e/o disegni esecutivi allegati all'Ordine di lavoro (ODL) di cui al successivo art. 7, l'inizio deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla consegna o trasmissione dell'ordinativo con le modalità prima richiamate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RECUPERO DI FABBRICATI E/O ALLOGGI

Lavori da eseguirsi secondo uno schema di lavori e/o disegni esecutivi allegati all'ODL. Si tratta di interventi finalizzati al mantenimento della normale condizione manutentiva del fabbricato/i e/o il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti condominiali – mediante interventi consistenti sulle parti comuni degli edifici (realizzazione di cappotti isolanti, rifacimento coperture, ecc.) l'inizio deve avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna o trasmissione "ordinativo di lavoro".

Art. 7 – Ordinativi dei lavori

1. Tutti i lavori e le somministrazioni di carattere ordinario verranno affidati dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario del singolo appalto specifico, mediante ordinativi di lavoro, debitamente numerati e saranno inoltrati all'appaltatore tramite posta elettronica certificata.
2. Resta inteso che la Stazione appaltante potrà ordinare il lavoro o la somministrazione urgenti anche telefonicamente e, successivamente trasmettere l'ordinativo di lavoro così come sopra specificato.
3. Si mette in particolare evidenza che gli ordinativi di lavoro potranno riguardare l'affidamento anche di una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi del singolo Appalto Specifico, anche di minima entità, senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.
4. Al fine di permettere un regolare recapito della Richiesta d'offerta e degli ordinativi, l'Appaltatore dovrà rendere noto alla Stazione appaltante, per iscritto, l'indirizzo esatto di posta elettronica certificata, il numero telefonico, il numero telefax e l'indirizzo della sede legale.
5. Dopo l'aggiudicazione dei lavori dell'appalto specifico e prima della consegna degli stessi, verrà effettuato un incontro tecnico per illustrare e definire la procedura.

Art. 8 – Variazioni agli appalti specifici - Variazione agli ordinativi

1. Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto la Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento, sempre a mezzo di ordinativo di lavoro, variare il tipo di opera o somministrazione precedentemente ordinata e variare, altresì, la data di ultimazione.
2. Resta fermo che la Stazione appaltante potrà far precedere all'ordine di variazione, nei casi dal medesimo ritenuti d'urgenza, la comunicazione telefonica della variante stessa.
3. Nei casi in cui, a seguito dell'ordinativo, l'Appaltatore al momento di eseguire quanto ordinatogli accerti una non rispondenza tra lavori ordinati e quelli che necessitano di esecuzione, deve informare tempestivamente la Stazione appaltante, onde avere dalla stessa la preventiva autorizzazione scritta alla variazione dei lavori ordinati.
4. La Stazione appaltante si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre o aumentare la consistenza totale degli edifici soggetti alle opere di cui al presente Capitolato

anche oltre il sesto quinto. Le imprese parti dell'Accordo Quadro restano pertanto impegnate alla esecuzione di tutte le opere e lavori autorizzati, senza avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1661 c.c..

5. Le variazioni in diminuzione potranno avvenire, in particolare, per la demolizione, la vendita o la cessata locazione.
6. Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, locati o precedentemente gestiti con altre procedure.
7. Per quanto riguarda i lavori da eseguire e da compensare a consuntivo, l'Amministrazione Committente si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di ordinare l'esecuzione di quelli che riterrà più opportuno di eseguire senza alcuna condizione ed a prescindere dalla loro descrizione e preventivazione.
8. Ius variandi
9. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del singolo appalto specifico, quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
10. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, debitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
11. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
12. Ai sensi del punto 4.1.5 dell'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la stima dei costi della sicurezza relativi ai lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d'opera di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3 dell'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano le parti dello stesso da non assoggettare a ribasso d'asta.

Art. 9 – Oggetto dell'Appalto Specifico

1. L'affidamento di ciascun Appalto Specifico potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parti del singolo Accordo Quadro. A tale scopo l'Azienda, quando intenderà aggiudicare un Appalto Specifico basato su un Accordo Quadro, consulterà per iscritto, ai sensi del comma 4 lett.c) dell'art 54 del codice, gli operatori economici parti di quell'Accordo, invitando gli stessi a presentare proposta mediante invio di una Richiesta di offerta, redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel

presente atto e conforme al modello che sarà allegato all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Pertanto successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso l'Azienda potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici basati sul singolo Accordo Quadro a seguito del rilancio del confronto competitivo fra gli operatori economici parti dell'Accordo stesso.

2. Gli appalti specifici aggiudicati nell'ambito del singolo Accordo Quadro si tradurranno in lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e/o lavori di manutenzione straordinaria da eseguire negli immobili riportati nell'Allegato "Elenco dei Fabbricati".
3. Ciascun Appalto Specifico sarà basato sulle condizioni stabilite nel presente Capitolato di Accordo Quadro, che potranno essere riconfermate e/o integrate sulla base di altre disposizioni indicate in ogni specifico affidamento.
4. L'Azienda procederà alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto Specifico nella richiesta di offerta, ove verrà indicato altresì l'importo delle lavorazioni da affidare, il tempo, il luogo di esecuzione e se necessario precisandone specifiche condizioni.
5. In tale occasione si provvederà all'eventuale indicazione delle opere scorporabili oggetto di subappalto, qualora l'impresa offerente non fosse dotata dei prescritti requisiti di qualificazione. Il subappalto sarà regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta del singolo Appalto Specifico se intende o non intende avvalersi del subappalto (fermo restando il divieto di subappalto delle opere relative alla categoria principale).

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto specifico

1. Ogni singolo Appalto Specifico sarà aggiudicato dall'Azienda sulla base del criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi, per contratti da stipulare a misura e/o a corpo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett.a) del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e con applicazione di quanto disposto dall'art.97 comma 8 del medesimo codice;
2. In sede di appalto specifico l'Azienda richiederà agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, di formulare un'offerta economica con un ribasso sull'elenco prezzi di cui al punto 3 dell'art. 1 che dovrà essere maggiore od uguale al ribasso offerto dallo stesso concorrente nella prima fase.
3. Saranno pertanto esclusi dall'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, gli operatori economici che offriranno un ribasso minore al corrispondente ribasso offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
4. Gli importi relativi ad ogni Appalto Specifico saranno comprensivi sia degli oneri relativi all'incidenza della manodopera, sia degli oneri per la sicurezza, questi ultimi preventivati nella misura forfettaria del 7% per ogni singolo prezzo dell'Elenco Prezzi a base di gara, i quali non saranno oggetto di ribasso.
5. Gli importi relativi ad ogni appalto specifico saranno altresì comprensivi di:
 - a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio

- del cantiere;
- b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autorità tecniche, amministrative o sanitarie, conseguenti ai lavori, con esclusione delle spese relative agli atti inerenti il rilascio del certificato di abitabilità e per gli allacciamenti;
 - c) spese inerenti la sottoscrizione dell'Accordo quadro, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipulazione di eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
 - d) spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, direzione lavori e/o altre prestazioni, poste a carico dell'Impresa;
 - e) spese per l'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
 - f) spese per la gestione e conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione a partire dal cantiere fino al deposito in discarica autorizzata o a centri di raccolta differenziati per il recupero dei materiali riutilizzabili, sono compresi tutti gli oneri di smaltimento;
6. Si precisa che il rifiuto di partecipazione al confronto competitivo da parte di un aggiudicatario di un Accordo Quadro, per l'affidamento del singolo Appalto Specifico, per 2 (due) volte anche non consecutive, nell'arco del periodo di validità dell' Accordo Quadro medesimo, sarà causa di risoluzione automatica dello stesso.

Art. 11 – Procedura di aggiudicazione del singolo appalto specifico

1. Nella richiesta di offerta sarà indicato un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'invio della richiesta stessa, nonché le ulteriori regole del confronto competitivo.
2. Alla richiesta di offerta saranno allegati i modelli per la presentazione dell'offerta nonché schema di lettera commerciale di affidamento.
3. La richiesta di offerta sarà inoltrata via PEC.
4. Nei confronti del soggetto che risulterà primo nella classifica di merito dell'Appalto Specifico, si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula della lettera commerciale.
5. Nel caso di affidamento di più Appalti Specifici accorpate in un'unica tornata gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare a ciascun operatore più di un affidamento con il criterio di maggior convenienza economica per l'Azienda.

Art. 12 - Obbligo di garantire struttura operativa adeguata

1. Come ben specificato nel Bando di gara la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa aggiudicataria di aver istituito entro il territorio della Regione dell'Umbria una sede (con adeguato magazzino, deposito materiali, attrezzature e mezzi d'opera) tale da fungere da sede operativa per le maestranze

impiegate negli interventi oggetto dell'Accordo Quadro. Il numero delle maestranze alla diretta dipendenza dell'impresa alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro non potrà essere mai inferiore a n. 2 operaio specializzato e n.2 operaio comune; i locali facenti parte della sede operativa, di destinazione idonea a tale utilizzo, non potranno avere superficie complessiva inferiore a mq 50 e risultare accessibili ai mezzi d'opera. Dovrà infine essere garantito il possesso di adeguata attrezzatura tecnica nonché di un automezzo idoneo al trasporto di persone e materiali.

2. La finalità di tale disposizione, che sarà oggetto di puntuale verifica da parte di ATER Umbria, è quella di assicurare lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio e.r.p. gestito da ATER Umbria nei 92 Comuni dell'ambito regionale, da parte di imprese che abbiano effettivamente impiantato una struttura operativa efficiente ed efficace (magazzino, mezzi d'opera, maestranze come in dettaglio sopra specificato) direttamente insediata nel territorio dove si dovrà intervenire.
3. A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella sede operativa indicata al fine di accertare quanto dichiarato dall'Impresa aggiudicataria e la rispondenza alle caratteristiche e consistenze minime qui sopra dettagliatamente indicate con i soggetti aggiudicatari dell'Accordo Quadro.
4. Qualora gli accertamenti di cui sopra diano esito negativo non si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
5. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione operativa sopra riportata per l'intera durata dell'Accordo Quadro.
6. Dovrà inoltre essere sempre reperibile un responsabile tecnico dell'Impresa Aggiudicatrice per tutte le informazioni e le disposizioni necessarie.

Art. 13 - Obbligo di adeguarsi alla procedura informatica utilizzata da ATER Umbria

1. Le imprese aggiudicatarie avranno l'obbligo di utilizzare per ogni commessa di lavoro la procedura informatica predisposta da ATER Umbria relativamente alla ricezione degli ordini di lavoro, alla gestione degli stessi attraverso internet e/o telefoni palmari con trasmissione d'informazioni per l'inizio lavori, le sospensioni e la fine degli stessi, alla trasmissione di foto (se rilevanti) inerenti all'attività lavorativa se richieste dalla D.L., ed, inoltre alla trasmissione di ogni altra informazione utile alla gestione dell'intervento e alla successiva contabilizzazione dello stesso.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del relativo contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ivi comprese tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa allo stesso.

Art. 15 – Lavori affidati ad altre ditte

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, durante il tempo e nei luoghi assegnati per l'esecuzione delle opere appaltate con il singolo Appalto Specifico, senza creare intralcio, anche altre opere in economia o a mezzo di altre Ditte, le quali potranno servirsi senza alcun compenso, degli approntamenti (ponteggi ecc.) fatti dall'Appaltatore, nel rispetto comunque delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Nessun compenso e nessun risarcimento potrà essere richiesto al riguardo dall'Appaltatore.

Art. 16 – Subappalto

1. Stante la tipologia dei lavori (principalmente manutenzione ordinaria e pronto intervento) e la finalità di garantire rapidità e qualità degli interventi manutentivi, ne consegue l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di maturare una conoscenza diretta del patrimonio abitativo oggetto degli interventi e di acquisire un'adeguata esperienza operativa sullo stesso.
2. Per quanto sopra esposto ed in considerazione del rapporto diretto e continuo che la Stazione Appaltante intratterrà con le maestranze alla diretta dipendenza delle imprese esecutrici dell'appalto, è vietato il subappalto nella categoria prevalente indicata nell'Accordo Quadro.
3. E' vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione contrattuale.
4. Gli eventuali subappalti relativi ad opere accessorie riconducibili alle categorie OG1 e OS30, saranno disciplinati ai sensi di quanto dispone l'art. 105 del codice.
5. Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice, deve indicare, all'atto dell'offerta, l'intenzione di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto. In mancanza di espressione di tale volontà, il successivo subappalto è vietato.
6. In conformità a quanto disposto all'art. 105 c. 13 del codice la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.L'affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Art. 17 – Cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le sole specifiche previsioni di legge, è tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo Accordo. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell'Accordo stesso e degli Appalti Specifici affidati, l'incameramento delle cauzioni richieste per l'Accordo Quadro e il relativo Appalto Specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Azienda.

Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.
2. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 e art.110 del Codice degli Appalti .

Art. 19 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 101 comma 3 del codice e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto, il DMLP 19/04/2000 n. 145.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, nonché al Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 20 – Consegna ed inizio dei lavori

1. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante quanto previsto dall' art. 37 del presente capitolato (Piani di Sicurezza). Il Direttore Lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito di personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per consentire l'immediato inizio dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore; gli oneri e le spese conseguenti alla consegna dei lavori.
2. La consegna dei lavori e l'avvio dell'esecuzione devono risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento degli interventi.
3. Ogni intervento per il quale la stazione appaltante disponga l'inizio o l'esecuzione immediata non darà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso straordinario. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria del contratto di Accordo Quadro e del risarcimento di altro eventuale danno, in caso di danno eccedente, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 21 – Sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe

1. I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dagli articoli 158,159,160 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a farne cessare le cause. La sospensione arbitraria e la mancata esecuzione delle lavorazioni nel termine assegnato da parte dell'Appaltatore, sono causa di risoluzione contrattuale con conseguenti oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dall'affidamento dell'esecuzione delle lavorazioni ad altro operatore economico.

Art. 22 – Penali

1. Le penali si applicano per comportamenti dell'Appaltatore incompatibili con gli obblighi contrattuali e precisamente:
 - a) su ogni intervento per danni conseguenti a ritardi o imperfetta esecuzione degli ordinativi di intervento;
 - b) su ogni mancato, ritardato o incompleto adempimento previsto dal presente C.S.A..
2. La Stazione Appaltante ricorrerà all'applicazione delle penali, nella misura pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico e per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:
 - a) ritardo rispetto della data di inizio e/o di ultimazione riferiti alle quelle riportate nell'ordinativo di intervento.
 - b) mancata o incompleta/inesatta esecuzione dei lavori;
 - c) mancata, incompleta o ritardata trasmissione del rapporto di intervento;
3. Le penali verranno decurtate dai crediti maturati dall'Appaltatore in ogni "stato di avanzamento" o in mancanza di capienza attivando la garanzia fideiussoria contrattuale. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione di più penali relativamente al singolo ordinativo di intervento, la D.L. applicherà una sola penale che sarà la più gravosa per l'Appaltatore.
4. Qualora l'ammontare delle penali applicate (con esclusione delle eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori con Ditta terza) superi il 10% dell'importo di contratto del singolo Appalto Specifico, la Stazione appaltante risolverà l'appalto specifico e l'Accordo Quadro con l'Appaltatore come previsto dalla vigente normativa sui LL.PP.

Art. 23 - Monitoraggio degli interventi

1. Nel caso in cui l' Aggiudicatario non intervenga con le modalità descritte all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale per n. 3 volte anche non consecutive, tale comportamento costituirà grave violazione contrattuale e comporterà la risoluzione dell'Appalto Specifico e di conseguenza dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. Per qualsiasi intervento, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, ogni 15 (quindici) giorni, al Committente tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite corredati da adeguata documentazione fotografica attestante l'avanzamento degli interventi stessi. Il termine potrebbe essere ridotto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante in caso di introduzione di procedura informatica per il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 13.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 24 - Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori.
3. Tale Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell'opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di avanzamento e finale, impartendo tutte le disposizioni ritenute necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'Aggiudicatario in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, fermo restando il rispetto del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106.
6. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs 50/2016.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 – Contabilizzazione dei Lavori

1. I lavori appaltati a misura, saranno contabilizzati sulla base dei prezzi unitari di cui all'E.P.U. Umbria Edizione 2016 secondo le quantità determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essere contabilizzato a numero, a peso o a tempo, in conformità degli articoli dell'elenco prezzi, ed in base ai rilievi per la determinazione delle rispettive quantità, che saranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, con applicazione dei ribassi offerti in sede di singolo Appalto Specifico. Il corrispettivo degli appalti eventualmente affidati a corpo, sarà determinato con ausilio del medesimo E.P.U. Umbria Edizione 2016.
2. Durante il corso dei lavori verranno rilevate, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore, le misure relative alle opere eseguite, onde poi procedere alla contabilizzazione delle medesime.
3. Le risultanze di detta contabilità saranno riportate nei documenti contabili previsti dalla vigente legislazione sui LL.PP., oppure direttamente nei documenti di liquidazione della spesa debitamente vistate dalla D.L.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni

spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 26 - Prestazioni in economia – Formazione nuovi prezzi

1. Le prestazioni e somministrazioni in economia verranno eseguite solo nei casi in cui l'opera non trovi riscontro nei prezzi unitari contrattuali o non sia possibile una corretta formulazione di nuovi prezzi. Esse comunque verranno eseguite previa disposizione specifica della D.L..
2. Eventuali nuovi prezzi verranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27 – Anticipazione dell'appaltatore

1. E' prevista, ai sensi della normativa vigente, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dell'Appalto Specifico aggiudicato. L'anticipazione è subordinata alle garanzie previste dall'art. 35 del codice e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa – con firma autenticata del sottoscrittore - di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente committente.

Art. 28 – Pagamenti

Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 25 e 26 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo periodo, un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento), dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione del SAL e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed

esclusivamente nei seguenti casi:

- a) sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b) sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
 - c) sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore
5. L'emissione di ogni certificato di pagamento è comunque subordinata:
- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, oltre alla certificazione di congruità della manodopera. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) all'avvenuto pagamento dei subappaltatori del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
7. Qualora il certificato di pagamento non sia emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del SAL, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del certificato.
8. Qualora il ritardo superi 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione, accertata con apposito verbale, ed è trasmesso senza indugio al RUP, il quale, esaminati i documenti acquisiti, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Con il conto finale è quindi accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni del presente punto. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
2. Ai fini della determinazione dell'importo della rata di saldo, l'importo si ottiene sommando: l'importo dei lavori al netto degli oneri, depurato del ribasso d'asta; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo avviene entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235, comma 2 del Regolamento, da parte dell'Appaltatore e comunque previa acquisizione dei seguenti documenti:
 DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa e dei subappaltatori e l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera;
 fattura emessa dall'Appaltatore.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 del Codice civile.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo o entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore non avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.
2. Qualora il ritardo nell'emissione del mandato superi 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora. I 30 (trenta) giorni si intendono decorrenti dall'acquisizione di tutti i documenti necessari alla liquidazione.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente punto avviene d'ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai punti precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.
2. Qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento delle somme dovute a saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
3. I termini per il pagamento della rata di saldo si intendono decorrenti dall'acquisizione di tutti i documenti necessari alla liquidazione

Art. 29 - Tracciabilità dei pagamenti - revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione

Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 28, commi 16 e 17, e 18, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 41.

2. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
3. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.
4. In deroga a quanto sopra previsto, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata;

all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;

l'Appaltatore deve presentare la richiesta di compensazione entro 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui sopra.

5. Per quanto attiene alle modalità di calcolo e pagamento della compensazione, nonché di applicazione del prezzo chiuso, trovano applicazione gli artt. 171 e 172 del Regolamento.

CAPO 6. GARANZIE

Art. 30 – Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo massimo di affidamento del singolo appalto specifico (€ 150.000,00) posto a base di gara e precisamente: € 3.000,00.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con versamento presso la Tesoreria Aziendale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia madonna Alta Via F.Baracca - IBAN IT 41 X 02008 03039 000101239844. In tale caso deve essere indicato il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del medesimo decreto in favore della Stazione appaltante;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità pluri soggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 in favore della Stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Art. 31 - Garanzia definitiva

All'atto della stipula del contratto di Accordo Quadro l'aggiudicatario deve prestare:

1. L'appaltatore aggiudicatario del contratto di accordo quadro dovrà costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo massimo di aggiudicazione del singolo appalto specifico.
2. L'appaltatore aggiudicatario del singolo Appalto Specifico dovrà costituire inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale del singolo appalto specifico.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
4. La garanzia definitiva è prestata mediante garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei SAL, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

6. L'ammontare residuo del 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria. La garanzia definitiva è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
8. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
9. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
10. L'importo della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, è ridotto nei casi e con le modalità contemplati all'art. 93, comma 7, del Codice stesso. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 32 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, e dell'articolo 125 del DPR 207/2010 e s.m.i., in sede di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico è obbligato, almeno 3 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità civili per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto del singolo appalto specifico, al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorchè in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonchè verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti

dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'articolo 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 33 - Danni a cose o persone

1. L' Azienda non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.
2. L' impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugi a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda alla presenza di delegati dell'operatore economico. A tale scopo l'Azienda comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'operatore economico di intervenire nella stima. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Azienda provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto all'Azienda.
3. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Azienda.

Art. 34 – Responsabilità dell'appaltatore

1. Gli aggiudicatari eseguono i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendosene tutte le conseguenze nei confronti dell'Azienda.
2. Gli aggiudicatari sono pertanto obbligati ad adottare nell'esecuzione di tutti i lavori ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno ai fabbricati di Ater nonché di terzi.
3. Gli aggiudicatari sono responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a beni o personale dell'Azienda o di terzi, con esonero dell'Azienda da qualsivoglia responsabilità.
4. Gli aggiudicatari, inoltre, assumono la piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli, in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati e pertinenze dell'Azienda.

5. La responsabilità degli aggiudicatari si estende ai danni a persone o cose che dovessero verificarsi per il mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza.

CAPO 7. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEGLI AGGIUDICATARI E DISCIPLINA DI CANTIERE

Art. 35 – Oneri ed Obblighi a carico degli aggiudicatari

1. Sono a carico degli aggiudicatari gli oneri e gli obblighi seguenti:
 - la formazione di cantieri attrezzati in relazione all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;
 - la documentazione fotografica di tutti gli interventi eseguiti come sarà richiesta dal direttore lavori;
 - tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero occorrere;
 - tutta l'attrezzatura e gli utensili necessari per l'esecuzione delle opere ed il relativo personale;
 - tutte le opere provvisorie comprensive di licenze e tasse;
 - gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e il pagamento delle relative tasse;
 - la pulizia e lo sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori con il personale necessario;
 - la presentazione dei rilievi anche su supporto informatico delle opere eseguite;
 - la fornitura all' Azienda degli elaborati impiantistici richiesti;
 - la fornitura all'Azienda di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in merito ai lavori eseguiti.
2. Si precisa che i prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dagli obblighi sopra indicati.

Art. 36 – Disciplina di cantiere

1. L'aggiudicatario è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare e far osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'aggiudicatario è comunque ritenuto responsabile per i danni cagionati dai suoi agenti ed operai.
2. L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vi siano manomissioni. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi. L'appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammesse dalla Direzione lavori. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici e maestranze ritenuti non idonei e di sostituirli con altri professionisti più adatti.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 – Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - e. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a. del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b. del proprio medico competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d. il piano operativo di sicurezza.
3. L'Appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al punto 1 e al punto 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto, a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso:
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente Capitolato, anche nel corso

dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5. L'impresa affidataria deve comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare tutte le vigenti disposizioni e le misure generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e relativi allegati, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a curare che i lavori appaltati si svolgano nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza scrupolosa delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e relativi allegati;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore informa le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate, al criterio "incident and injury free";
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito al presente Capitolato nella disciplina della sicurezza.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, e del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al punto 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare alla Stazione appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte modificative o integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, opportunamente motivate, nei seguenti casi:
per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al sopra indicato punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.
4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al sopra indicato punto 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al sopra indicato punto 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al sopra indicato punto 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione appaltante, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008, oltre agli adempimenti di cui

all'art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 45, così come previsto dagli artt. 91, comma 1, lett. a) e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati XIII e da XVI a XXV del citato D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12/06/1989 e 92/57/CEE del Consiglio del 24/06/1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento e ai regolamenti di attuazione, in particolare all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori vari tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale stesso, trova applicazione l'art. 205 del Codice.
2. Trova applicazione l'art. 208 del Codice.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 38 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 39 - Soppresso

Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Gli operatori economici che sottoscriveranno gli Accordi Quadro si obbligano:
 - a) ad applicare ai propri dipendenti e far applicare ai dipendenti delle imprese prestatrici dei lavori oggetto della presente gara, tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;
 - b) a rispettare e far rispettare alle imprese prestatrici dei lavori oggetto della presente gara, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
 - c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori della Regione Umbria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti, durante lo svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano la ditta esecutrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
2. I concorrenti nel redigere l'offerta dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs n.81/2008 e s.m.i. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti specifici aggiudicati ai sensi del presente Accordo quadro. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore.

Art. 41 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. Oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile e dai precedenti articoli, la risoluzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali Appalti Specifici, potrà avvenire nei seguenti casi:
 - frode e grave negligenza nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei singoli Appalti Specifici;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - qualora l'Azienda ritenga l'operatore economico non più idoneo a continuare l'Accordo Quadro;
 - mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - qualora nell'esecuzione dei singoli Appalti Specifici l'operatore economico cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo di affidamento;
 - mancata costituzione cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del codice , in sede di aggiudicazione del singolo appalto specifico;
 - chiusura della sede o del presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale , nella Regione Umbria, per garantire la tempestività degli interventi, prima della scadenza dei singoli Accordi Quadro;
 - violazione del divieto di subappalto e/o sub affidamento ad altri operatori economici partecipanti alla presente procedura;
 - cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro;
 - rifiuto per due volte anche non consecutive di partecipazione all'affidamento del singolo Appalto Specifico;
 - per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
 - in caso di pronto intervento un ritardo nell'intervento superiore a due ore decorrenti dalla segnalazione;
 - reiterata violazione delle tempistiche di intervento indicate all'art. 6 del C.S.A..
2. L'operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l'Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli eventuali specifici appalti, procedendo all'incameramento della cauzione e all'esecuzione del servizio in danno all'operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Azienda. Resta salva per l'Azienda l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

Art. 42 – Recesso dall'Accordo Quadro e dall'Appalto specifico

1. E' in facoltà dell' ATER Umbria recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento della sua efficacia, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Nella sola ipotesi in cui siano in corso 1 o più appalti specifici all'operatore economico, ai sensi dell'art. 109 del codice, spetterà soltanto il corrispettivo delle lavorazioni eseguite e il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 10% dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
2. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ATER.

CAPO 10. ULTIMAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Art. 43 – Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione, che deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale e consecutivo successivo alla sua redazione; un esemplare del certificato deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, accertati e verbalizzati da parte del direttore dei lavori come di modesta entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato, non superiore a quarantacinque giorni, e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni di cui sopra, il direttore dei lavori accerterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni marginali; in questo caso si applicano le penali per i ritardi di cui all'art.22 del presente Capitolato.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito punto del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato, fatto salvo l'eventuale presa in consegna anticipata delle opere da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, per motivi non imputabili alla Stazione appaltante o all'organo di collaudo, non sia conclusa entro il termine previsto, il periodo di manutenzione gratuita si intenderà prorogato sino all'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.

Art. 44 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Azienda si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora l'Azienda si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo né potrà reclamare compensi di sorta.
2. Egli potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere e che tale verbale sia riscontrato dall'Organo di collaudo onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte dell'Azienda avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di assenza.
3. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ad un massimo di 180 giorni.

Art. 45 – Verifica della regolare esecuzione lavori – Dichiarazione di conformità degli impianti

1. Ultimati i singoli interventi la Stazione Appaltante provvederà, in contraddittorio con l'appaltatore, alla loro verifica, onde procedere all'aggiornamento degli atti contabili. Detta verifica potrà anche essere eventualmente effettuata a campione ed in tal caso ove vengano riscontrate gravi carenze nell'intervento eseguito verrà applicata la penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori prevista dall' art. 22.
2. Per tutti gli impianti eseguiti ex novo modificati dovrà essere prodotta, ad ultimazione degli stessi, la "Dichiarazione di Conformità" ai sensi del D.M 37/08 e s.m.i, completa di tutti gli allegati necessari per poter attivare le utenze presso le ditte erogatrici dei servizi.

Art. 46 – Interpretazione e Rinvio

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell'Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Per quanto non espressamente indicato nella presente lex specialis di gara e nel successivo relativo contratto, si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti applicabili.